



SENT. 67/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati

Daniela	ACANFORA	Presidente
Domenico	GUZZI	Consigliere
Ida	CONTINO	Consigliere relatore
Maria Cristina	RAZZANO	Consigliere
Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'appello in materia pensionistica, iscritto al n. 58592 del registro di segreteria,

proposto da:

OMISSIS, nato OMISSIS il OMISSIS, (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Giulio Guarnacci, (pec:avv.giulioguarnacci@legalmail.it), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla via Antonio Gallonio n.18.

[APPELLANTE]

nei confronti di :

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso dagli Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec:

	SENT. 67/2024	2	
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	Giuseppina Giannico (pec:	
	giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it),	e Lidia Carcavallo (pec	
	avv.lidiacarcavallo@postcert.inps.gov.it),	ed elettivamente domiciliato in	
	Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale		
	dell'Istituto;		
		[Appellato]	
	avverso:		
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia n. 142/2021,		
	pubblicata in data 1° marzo 2021 e non notificata.		
	Visti gli atti del giudizio.		
	Uditi, nella pubblica udienza del 20 febbraio 2024, con l’assistenza della		
	dott.ssa Alessandra Carcani, il consigliere relatore Ida Contino, l’avv. Giulio		
	Guarnacci per l’appellante e l’avv. Giannico Giuseppina per l’Istituto		
	appellato.		
	FATTO		
	1. Con la sentenza impugnata, il giudice monocratico presso la Sezione		
	giurisdizionale per la regione Puglia accoglieva parzialmente il ricorso		
	proposto dal sig. OMISSIS e per l’effetto ne riconosceva il diritto a vedersi		
	computare l’indennità integrativa speciale per intero sul proprio trattamento		
	pensionistico tabellare, per il periodo di contestuale attività lavorativa		
	retribuita presso terzi, anche ai fini dell’ammontare della tredicesima		
	mensilità.		
	Il giudice di prime cure, nel dichiarare il diritto del ricorrente a riscuotere gli		
	arretrati, costituiti appunto dalla differenza tra quanto mensilmente dovuto		
	in base alla sentenza e quanto effettivamente erogato, faceva salvi gli effetti		

della eccepita prescrizione per i ratei anteriori al 7.8.2015.

2. Si è gravato d'appello il sig. OMISSIS, con il patrocinio dell'avv. Antonio Savino opponendo come unica censura la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2 del r.d.l. n 295 del 1939, nel testo sostituito dall'art. 2 della l. n.428 del 1985.

Nello specifico l'appellante, dopo aver richiamato la disciplina relativa alla prescrizione per le differenze arretrate degli emolumenti pensionistici, ha rilevato che la prima diffida inoltrata dal ricorrente all'Ente previdenziale era datata 7.8.2015, come, peraltro, riconosciuto anche dal giudice di prime cure. La prescrizione, pertanto, secondo l'assunto difensivo, avrebbe dovuto essere riconosciuta per i ratei maturati sino al 7.8.2010, in ragione di quanto statuito dal legislatore all'art. 2 del r.d.l. n. 295 del 1939, nel testo sostituito dall'art. 2 della l. 428 del 1985.

Tutto ciò premesso, ha chiesto a questo giudice, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la declaratoria del suo diritto a riscuotere i ratei arretrati con decorrenza dal 7.8.2010.

3. In data 20.2.2022 è intervenuto il decesso del difensore, avv. Antonio Savino, sicché il sig OMISSIS, in data 15 marzo 2022 ha conferito la procura alle liti all'avv. Giulio Guarnacci che, con memoria del 12.5.2022, si è riportato integralmente a tutto quanto esposto, dedotto, eccepito dall'avv. Savino.

4. Con il patrocinio degli avvocati Lidia Carcavallo, Antonella Patteri, Giuseppina Giannico e Sergio Preden si è costituito l'Inps, depositando una memoria in data 31 ottobre 2023.

L'Ente previdenziale ha controdedotto evidenziando che la sentenza

impugnata sarebbe affetta da un mero errore materiale poiché il giudice di primo grado, dopo aver accertato che la prima diffida era stata ricevuta dall'Ente previdenziale in data 7.8.2015, per mero errore, ha dichiarato la prescrizione dei ratei arretrati maturati sino a tale data.

Ciò posto ha concluso rimettendosi alle valutazioni di questa Corte d'appello, con compensazione delle spese.

5. All'odierna udienza, le parti presenti hanno insistito per l'accoglimento delle richieste rassegnate nei rispettivi atti scritti, come da verbale.

La causa è, quindi, passata in decisione.

DIRITTO

I. Con l'atto di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza n. 142/2021 della Sezione pugliese nella parte in cui il giudice, dopo aver riconosciuto il diritto del ricorrente alla corresponsione dell'i.i.s. per intero sul proprio trattamento pensionistico tabellare, per il periodo di contestuale attività lavorativa retribuita presso terzi, ha accolto l'eccezione dell'Ente previdenziale dichiarando prescritto il diritto a percepire i ratei arretrati, costituiti appunto dalla differenza tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbe dovuto essere corrisposto al pensionato in ragione del riconosciuto diritto, maturati sino al 7.8.2015.

II. La doglianza è fondata.

Invero il giudice territoriale, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione sollevata dall'Ente previdenziale, ha richiamato l'art. 2 della l. n.428/1985, disposizione che ha modificato l'art. 2 della R.D.L. 295/1939, conv. nella l.n.739/1939, in ragione del quale *“le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione ... dovuti dallo Stato si prescrivono con il*

decorso di cinque anni” (comma 1); “il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente ... e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (comma 2), nonché anche l’art.143, comma 5, del d.P.R.n.1092 del 1973, che nel richiamare espressamente il predetto art.2, ha precisato che il termine “non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia portato a conoscenza dell’interessato”.

Correttamente, dunque, ha ritenuto di dover accogliere l’eccezione sollevata dall’INPS di prescrizione quinquennale dei ratei arretrati.

Tuttavia, il ragionamento del giudice territoriale erra laddove ha dichiarato prescritti i ratei a decorrere dal 7.8.2015.

Il comma 4 dell’art.2 del R.D.L. .n.295/1939 statuisce che *“La prescrizione decorre dal giorno della scadenza della rata o assegno dovuti quando il diritto alla rata o assegno sorga direttamente da disposizioni di legge o di regolamento, anche se l’amministrazione debba provvedere d’ufficio alla liquidazione e al pagamento”* ed il successivo comma 5 *“La prescrizione è interrotta soltanto da istanza o ricorso in via amministrativa o contenziosa o da atto giudiziale valevole a costituire in mora”*.

Tornando alla fattispecie, risulta dagli atti, ma anche dalla sentenza impugnata, che il termine prescrizionale è stato interrotto, prima ancora che con il ricorso proposto il 9.12.2019, con l’atto di diffida del 7.8.2015. Conseguentemente devono essere dichiarati prescritti solo i ratei pensionistici arretrati maturati sino al 7.8.2010.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato l’appello proposto dal sig. OMISSIS avverso la sentenza n. 142/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione

	SENT. 67/2024	6	
	Puglia deve essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza		
	impugnata, la declaratoria di prescrizione deve essere riferita ai ratei di		
	pensione arretrati maturati sino al 7.8.2010.		
	Ai sensi dell’art. 31, comma 3 del c.g.c., si compensano le spese in quanto		
	l’unica censura sollevata dal gravame attiene a una questione preliminare di		
	merito.		
	P.Q.M.		
	La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’Appello,		
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma		
	della sentenza n. 142/2021 della Sezione giurisdizionale per la regione Puglia,		
	dichiara prescritti i ratei pensionistici arretrati maturati sino al 7.8.2010;		
	compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Roma nella		
	camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2024.		
	Il giudice relatore	Il Presidente	
	Ida Contino	Daniela Acanfora	
	f.to digitalmente	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 20 MARZO 2024		
	p. la Dirigente		
	(dott.ssa Luciana Troccoli)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Amministrativo		
	Dott.ssa Alessandra Carcani		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto		

	SENT. 67/20247	
	legislativo 30 giugno 2003 n. 196	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52, nei confronti delle parti private.	
	Il Presidente	
	(dott.ssa Daniela Acanfora)	
	Firmato digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 20 MARZO 2024	
	p. La Dirigente	
	(dott.ssa Luciana Troccoli)	
	(Firmato digitalmente)	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del decreto	
	legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli	
	altri dati identificativi delle parti private.	
	Roma, 20 MARZO 2024	
	p La Dirigente (dott.ssa Luciana Troccoli)	
	(Firmato digitalmente)	
	Il Funzionario Amministrativo	
	Dott.ssa Alessandra Carcani	